



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CRAXI, ALFIERI, SPAGNOLLI, SCALFAROTTO,
GASPARRI, BARCAIUOLO, MENIA e PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	11
Testo delle Convenzioni	»	13

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge – che ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 986) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté tuttavia vedere completato il proprio *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura – si chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica delle seguenti Convenzioni: *a*) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b*) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Gli obiettivi fondamentali degli strumenti per i quali si chiede la ratifica sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa, e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

Queste norme internazionali costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni nazionali.

La strategia promossa in questi strumenti prevede azioni in quattro ambiti:

- formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente

in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro;

- promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate;

- definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali;

- sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione.

In particolare, la Convenzione n. 155 del 1981 su sicurezza e salute dei lavoratori, adotta un nuovo approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica nazionale, al fine di migliorare continuamente il sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro.

L'obiettivo della Convenzione è l'applicazione di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione.

Il Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione n. 155 è uno strumento di rinforzo, il quale, se applicato, ha la capacità di migliorare i metodi di raccolta dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a beneficio degli Stati membri.

L'obiettivo del Protocollo, pertanto, è il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché la loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute

sul lavoro, invece, fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare la politica nazionale della prevenzione, prevista dall'articolo 4 della Convenzione n. 155, ed avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

L'obiettivo della Convenzione è il miglioramento continuo della sicurezza e salute sul lavoro. A tale scopo, la Convenzione sottolinea la necessità di applicare un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, di stabilire gradualmente una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e di mantenere questo obiettivo a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione.

Ai fini della ratifica di questi tre strumenti, occorre evidenziare che le disposizioni sopra riportate, come, peraltro, precisato dalle amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Direzione generale per l'attività ispettiva, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e dalle organizzazioni datoriali e sindacali, non comportano modifiche alla legislazione nazionale.

La nostra legislazione, infatti, risulta essere conforme a tutte le disposizioni degli strumenti di cui trattasi.

La ratifica dei tre strumenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLATO DELLA CONVENZIONE N. 155 DEL 1981 PARTE I - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Articoli 1- 2

La Convenzione si applica a tutti i rami di attività economica e a tutti i lavoratori di questi rami di attività.

Lo Stato membro che ratifica la Convenzione potrà, previa consultazione delle orga-

nizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere, totalmente o parzialmente, dall'applicazione della Convenzione taluni rami di attività economica, come la navigazione marittima, la pesca, o limitate categorie di lavoratori, qualora tale applicazione comporti problemi particolari.

Lo Stato membro che ratifica la Convenzione dovrà indicare, con le motivazioni, le eventuali esclusioni nel primo rapporto *ex* articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull'applicazione della Convenzione.

DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizione di: « rami di attività economica », « lavoratori », « luogo di lavoro », « norme », « salute ».

PARTE II - PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE

Articolo 4

Ogni Stato membro dovrà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, formulare, attuare e riesaminare, periodicamente, una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e migliorare l'ambiente di lavoro.

Articolo 5

La politica nazionale dovrà tener conto delle principali aree di azione, elencate in tale articolo, che incidono sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro, quali: il controllo dei componenti materiali del lavoro (posti di lavoro, ambiente di lavoro, attrezzature, macchinari, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici e processi di lavoro); adattamento dell'ambiente di lavoro ai lavoratori; formazione de-

gli addetti alla sicurezza; comunicazione e cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, e le rispettive organizzazioni, le istituzioni pubbliche e private interessate, le istituzioni e gli organismi tecnici e scientifici, nonché le autorità pubbliche competenti e responsabili dell'applicazione della politica nazionale; tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro i provvedimenti disciplinari.

Articolo 6

La formulazione della politica nazionale dovrà precisare le funzioni e le rispettive responsabilità in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate.

Articolo 7

La situazione in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e ambiente di lavoro dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di esame globale o limitato a specifici settori, al fine di identificare i principali problemi, individuare mezzi efficaci per risolverli, stabilire le priorità delle misure da adottare, e valutare i risultati.

PARTE III - AZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 8

Ogni Stato membro dovrà adottare, mediante leggi o regolamenti, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le misure necessarie per dare attuazione all'articolo 4 della Convenzione.

Articolo 9

Il controllo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza, all'igiene e all'ambiente di lavoro dovrà essere garantito da un sistema di ispezione del lavoro adeguato ed appropriato. Tale sistema

di ispezione dovrà prevedere sanzioni adeguate in caso di violazione di leggi o regolamenti.

Articolo 10

Ogni Stato membro dovrà fornire indicazioni ai datori di lavoro e ai lavoratori su come rispettare gli obblighi di legge.

Articolo 11

L'autorità o le autorità competenti dovranno garantire la realizzazione progressiva delle funzioni indicate in tale articolo, in particolare: la definizione delle condizioni che disciplinano la progettazione e lo sviluppo delle imprese, le loro operazioni, le trasformazioni e ogni modifica delle loro finalità iniziali, nonché la sicurezza delle attrezzature di lavoro; il controllo dell'uso di sostanze e processi di lavoro; la registrazione, la notifica e le statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; lo svolgimento di indagini qualora si verifichi un infortunio sul lavoro o un caso di malattia professionale; la pubblicazione delle misure adottate per attuare la politica nazionale; l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di ricerca degli agenti chimici, fisici e biologici relativamente ai rischi per la salute dei lavoratori.

Articolo 12

Ogni Stato membro dovrà adottare misure, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, affinché coloro che progettano, fabbricano, forniscono o trasferiscono a qualsiasi titolo macchinari, attrezzature e sostanze per uso professionale: a) garantiscano, per quanto ragionevolmente possibile, che i macchinari, le attrezzature o le sostanze di cui trattasi non implicino alcun pericolo per la sicurezza e la salute delle persone che ne fanno un uso corretto; b) forniscano informazioni sull'installazione e sull'uso corretto di macchinari, attrezzature e sostanze, sui rischi che presentano i mac-

chinari e le attrezzature e sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche, degli agenti o dei prodotti fisici o biologici, nonché istruzioni su come prevenire i rischi noti; c) intraprendano studi e ricerche o si tengano aggiornati su qualsiasi forma di evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per rispettare gli obblighi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 13

Ogni Stato membro dovrà, in conformità con la prassi e le condizioni nazionali, proteggere da qualsiasi pregiudizio ogni lavoratore che ritenga necessario interrompere il lavoro, credendo, ragionevolmente, di trovarsi di fronte ad un pericolo imminente e grave per la sua vita o salute.

Articolo 14

Ogni Stato membro dovrà, in conformità con la prassi e le condizioni nazionali, adottare misure per promuovere l'inclusione delle questioni di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nei programmi di istruzione e formazione a tutti i livelli, compresi quelli di istruzione superiore tecnica, medica e professionale, al fine di soddisfare le esigenze di formazione di tutti i lavoratori.

Articolo 15

Ogni Stato membro, al fine di garantire la coerenza della politica nazionale e le misure adottate per la sua applicazione, dovrà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e se necessario, di altri organismi, adottare disposizioni conformi alle condizioni e alla prassi nazionali, al fine di garantire il necessario coordinamento tra le diverse autorità e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione. Qualora le circostanze lo richiedano e le condizioni e la prassi nazionali lo consentano, tali disposizioni dovranno prevedere l'istituzione di un organismo centrale.

PARTE IV - AZIONE A LIVELLO DI IMPRESA

Articolo 16

I datori di lavoro saranno tenuti, per quanto ragionevolmente possibile, a garantire che i luoghi di lavoro, i macchinari, le attrezzature e i processi di lavoro sotto il loro controllo siano sicuri e non presentino rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I datori di lavoro saranno tenuti, per quanto ragionevolmente possibile, a garantire che le sostanze e gli agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute.

I datori di lavoro saranno tenuti a fornire, se necessario, indumenti e dispositivi di protezione idonei a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di infortuni o di effetti negativi sulla salute.

Articolo 17

Qualora due o più imprese svolgano le loro attività in uno stesso luogo di lavoro, dovranno collaborare per applicare le disposizioni della Convenzione.

Articolo 18

I datori di lavoro dovranno prevedere, se necessario, misure per affrontare le emergenze e gli infortuni, nonché mezzi adeguati di pronto soccorso.

Articolo 19

Dovranno essere adottate disposizioni a livello di impresa affinché:

- i lavoratori, nello svolgimento del loro lavoro, collaborino nell'adempimento degli obblighi del datore di lavoro;

- i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa collaborino con il datore di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;

- i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa ricevano informazioni adeguate sulle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute, e possano consultare le

loro organizzazioni rappresentative in merito a queste informazioni, a condizione di non divulgare segreti commerciali;

– i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

– i lavoratori e i loro rappresentanti e, se del caso, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa siano abilitati, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, ad esaminare tutti gli aspetti della sicurezza e della salute connessi con il loro lavoro, e siano consultati al riguardo dal datore di lavoro; a tale scopo, e di comune accordo, si potrà ricorrere a consulenti tecnici esterni all'impresa;

– il lavoratore segnali immediatamente al suo diretto superiore gerarchico qualsiasi situazione di lavoro che a suo giudizio comporti, ragionevolmente, un pericolo imminente e grave per la sua vita o la sua salute; fino a quando il datore di lavoro non abbia adottato, se necessario, misure correttive, non potrà esigere che i lavoratori tornino al lavoro qualora persista un pericolo grave e imminente per la loro vita o la loro salute.

Articolo 20

La collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'impresa dovrà essere un elemento essenziale delle disposizioni in materia di organizzazione adottate in applicazione degli articoli da 16 a 19 di cui sopra.

Articolo 21

Le misure di sicurezza ed igiene non dovranno comportare alcun costo per i lavoratori.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articoli da 22 a 30

Le disposizioni finali contengono le clausole di rito sulla ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.

ARTICOLATO DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE N. 155

PARTE I – DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizione di: « infortunio sul lavoro », « malattia professionale », « evento pericoloso », « infortunio in itinere ».

PARTE II – MECCANISMI DI REGISTRAZIONE E DI DICHIARAZIONE

Articolo 2

L'autorità competente dovrà, mediante leggi o regolamenti o con qualsiasi altro mezzo conforme alle condizioni e alla prassi nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, stabilire e riesaminare periodicamente i requisiti e le procedure per la registrazione e la comunicazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, se del caso, degli eventi pericolosi, degli infortuni in itinere e dei casi sospetti di malattia professionale.

Articolo 3

I requisiti e le procedure di registrazione dovranno definire:

– la responsabilità dei datori di lavoro: di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, se del caso, gli eventi pericolosi, gli infortuni in itinere e i casi sospetti di malattia professionale; di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul sistema di registrazione; di garantire un'adeguata conservazione di queste registrazioni e il loro uso ai fini dell'adozione di misure preventive; di astenersi dall'adottare provvedimenti disciplinari o da ritorsioni nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un infortunio in itinere o un caso sospetto di malattia professionale;

– le informazioni da registrare;

– il periodo di conservazione delle registrazioni;

– le misure volte a garantire la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del da-

tore di lavoro, in conformità con le leggi, i regolamenti, le condizioni e la prassi nazionali.

Articolo 4

I requisiti e le procedure di registrazione dovranno definire:

- la responsabilità dei datori di lavoro: di comunicare alle autorità competenti o agli altri organismi designati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, se del caso, gli eventi pericolosi, gli infortuni in itinere e i casi sospetti di malattia professionale; di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi segnalati;

- se del caso, le modalità di comunicazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte delle agenzie di assicurazioni, dei servizi di medicina del lavoro, dei medici e degli altri enti direttamente interessati;

- i criteri in base ai quali devono essere comunicati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, se del caso, gli eventi pericolosi, gli infortuni in itinere e i casi sospetti di malattia professionale;

- i termini per la notifica.

Articolo 5

La comunicazione dovrà comprendere i dati riguardanti:

- l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;

- se del caso, le persone infortunate e la natura degli infortuni o della malattia;

- il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, nel caso di una malattia professionale, le circostanze dell'esposizione ai rischi per la salute.

PARTE III – STATISTICHE NAZIONALI

Articolo 6

Ogni Stato membro che ratifica il Protocollo dovrà, sulla base delle comunicazioni e delle altre informazioni disponibili, pubbli-

care annualmente statistiche, compilate in modo da rappresentare tutto il Paese, sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali e, se del caso, sugli eventi pericolosi e sugli infortuni in itinere, nonché la loro analisi.

Articolo 7

Le statistiche dovranno essere elaborate in conformità con i sistemi di classificazione compatibili con i più recenti sistemi internazionali pertinenti stabiliti sotto gli auspici dell'OIL o di altri organismi internazionali competenti.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articoli da 8 a 12

Le disposizioni finali contengono le clausole di rito sulla ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.

ARTICOLATO DELLA CONVENZIONE N. 187 DEL 2006

PARTE I – DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizione di: « politica nazionale », « sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro o sistema nazionale », « programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro o programma nazionale », « cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute ».

PARTE II – OBIETTIVO

Articolo 2

Ogni Stato membro che ratifica la Convenzione dovrà promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e salute sul lavoro, al fine di prevenire gli infortuni, le malattie e le morti dovute al lavoro mediante lo sviluppo di una politica, un sistema e un programma nazionali, previa consultazione delle

organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Ogni Stato membro dovrà adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre mediante un sistema nazionale e programmi nazionali di sicurezza e salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli Strumenti dell'OIL pertinenti per il quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Ogni Stato membro, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà esaminare periodicamente le misure da adottare per ratificare le Convenzioni pertinenti dell'OIL in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

PARTE III - POLITICA NAZIONALE

Articolo 3

Ogni Stato membro dovrà promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre mediante la formulazione di una politica nazionale.

Ogni Stato membro dovrà promuovere, a tutti i livelli pertinenti, il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Ogni Stato membro, nel formulare la politica nazionale, dovrà promuovere, alla luce delle condizioni e prassi nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, principi di base, quali: la valutazione dei rischi o dei pericoli riconducibili al lavoro; la lotta contro i rischi alla fonte e i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute che includa informazione, consultazione e formazione.

PARTE IV - SISTEMA NAZIONALE

Articolo 4

Ogni Stato membro dovrà stabilire, mantenere e sviluppare progressivamente, e rie-

saminare periodicamente, un sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro dovrà includere, tra l'altro:

- la legislazione, i contratti collettivi se del caso e tutti gli altri strumenti pertinenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- un'autorità o un organismo, o le autorità o gli organismi responsabili della sicurezza e salute sul lavoro, designati in conformità con la legislazione e la prassi nazionali;
- meccanismi volti a garantire il rispetto della legislazione nazionale ed i sistemi di ispezione, nonché misure intese a promuovere nell'ambito dell'impresa la collaborazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, come elemento essenziale delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro dovrà includere, se del caso:

- un organo o organi consultivi tripartiti nazionali per affrontare le questioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro;
- servizi di informazione e consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- l'offerta di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- servizi di medicina del lavoro, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali;
- la ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- un meccanismo per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, tenendo conto degli strumenti dell'OIL pertinenti;
- disposizioni per la collaborazione con i regimi pertinenti di assicurazione o di sicurezza sociale che coprano gli infortuni e le malattie professionali, e meccanismi di

sostegno per un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro nelle microimprese, nelle piccole e medie imprese, e nell'economia informale.

PARTE V – PROGRAMMA NAZIONALE

Articolo 5

Ogni Stato membro dovrà elaborare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il programma nazionale dovrà:

- promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute;

- contribuire alla protezione dei lavoratori, eliminando o riducendo al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, i pericoli e i rischi connessi al lavoro, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, le morti dovute al lavoro, e

promuovere la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro;

- essere elaborato e riesaminato sulla base di un'analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dell'analisi del sistema nazionale di sicurezza e salute sul lavoro;

- includere obiettivi, traguardi ed indicatori di progresso, e essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che contribuiscano a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Il programma nazionale dovrà essere ampiamente pubblicizzato e, per quanto possibile, sostenuto ed implementato dalle più alte autorità nazionali.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articoli da 6 a 14

Le disposizioni finali contengono le clausole di rito sulla ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Convenzione 155**CONVENZIONE SULLA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di
lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventidue giugno millenovecentottantuno, la convenzione seguente, che verrà
denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

PARTE I. AMBITO E DEFINIZIONI*Articolo 1*

1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività economica.

2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione anche specifiche di attività economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attività che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attività economica coperte.

2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.

1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «branche di attività economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
- b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
- c) l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
- d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorità competenti hanno conferito forza di legge;
- e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermità; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

PARTI II. PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE

Articolo 4

1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.

2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.

Articolo 5

La politica menzionata all'articolo 4 dovrà tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro:

- a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'installazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi);
- b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonché l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori;
- c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perché vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti;
- d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri

livelli appropriati fino al livello nazionale incluso;

- a) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra.

Articolo 6

La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovrà precisare le funzioni e le responsabilità rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.

Articolo 7

La situazione in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d'insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l'ordine delle priorità nelle misure da adottare, e valutare i risultati.

PARTE III. AZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 8

Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 qui sopra.

Articolo 9

1. Il controllo dell'applicazione delle leggi e delle regole relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro dovrà essere assicurata tramite un sistema d'ispezione adeguato e sufficiente.

2. Il sistema di controllo dovrà prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole.

Articolo 10

Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed aiutarli a conformarsi ai loro obblighi legali.

Articolo 11

Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:

- a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attività, le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonché la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorità competenti;
- b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti, nonché la definizione delle

sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a più sostanze o agenti;

- c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi;
- e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro;
- f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilità nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.

Articolo 12

Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perché le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale:

- a) si assicurino che, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e la sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto;
- b) forniscano informazioni relative all'installazione e all'utilizzo corretto dei macchinari o dei materiali, all'uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonché istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti;
- c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) o b) qui sopra.

Articolo 13

Un lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute dovrà essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.

Articolo 14

Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli, incluso nell'insegnamento tecnico superiore, medico e professionale, in modo da rispondere ai bisogni di formazione di tutti i lavoratori.

Articolo 15

1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovrà, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conformi alle condizioni e alla prassi

nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione.

2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.

PARTE IV. AZIONE A LIVELLO DELL'IMPRESA

Articolo 16

1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.

3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.

Articolo 17

Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 18

In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.

Articolo 19

Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali:

- a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
- b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
- c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
- d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
- e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale ad

non impresa saranno adottate, consultandosi con i lavoratori o con i loro rappresentanti, ed esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potrà richiedere, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa;

- f) il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoché il datore di

lavoro non avrà adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persiste un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.

Articolo 20

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa dovrà essere un elemento essenziale delle disposizioni prese in relazione all'organizzazione e ad altre materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.

Articolo 21

Le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.

PARTI V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Articolo 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 25

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 26

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 27

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 28

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 29

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente ;

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 25 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 30

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

Protocollo 155**PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981¹**

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione;

Prendendo nota delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che:

« Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 [...], l'autorità o le autorità competenti
dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti;

[...]

c) l'instaurazione o l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e
dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti
di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessati; e la produzione di
statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

[...]

e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica
menzionata all'articolo 4 qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie
professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro »;

Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e
di elaborare misure preventive;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto
all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981,

adotta, oggi venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del
2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

I. DEFINIZIONI*Articolo 1*

Ai fini del presente Protocollo:

- a) l'espressione « infortunio sul lavoro » significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in
occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali;
- b) l'espressione « malattia professionale » significa ogni malattia contratta in seguito ad una
esposizione a fattori di rischio risultanti da una attività professionale;

- c) l'espressione « evento pericoloso » significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico;
- d) l'espressione « infortunio durante il tragitto » significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e:
 - i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o

1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio I.D. di Roma.

- ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o
- iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.

II. MECCANISMI DI REGISTRAZIONE E DI DICHIARAZIONE

Articolo 2

L'autorità competente dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate, stabilire o riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a:

- a) la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- b) la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale.

Articolo 3

Le regole e procedure di registrazione dovranno definire:

- a) la responsabilità dei datori di lavoro:
 - i) di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
 - ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui meccanismi di registrazione;
 - iii) di assicurare la gestione adeguata di queste registrazioni e il loro utilizzo al fine di stabilire misure preventive;
 - iv) di astenersi di adottare misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un incidente durante il tragitto o un caso di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- b) le informazioni da registrare;
- c) la durata di conservazione delle registrazioni;
- d) le misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del datore di lavoro, in conformità alla legislazione, alla regolamentazione, alle condizioni e alle prassi nazionali.

Articolo 4

Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire:

- a) la responsabilità dei datori di lavoro:
 - i) di dichiarare alle autorità competenti o ad altri organismi preposti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
 - ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi dichiarati;
- b) quando appropriato, le modalità di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, servizi sanitari sul lavoro, medici e altri organismi direttamente interessati;
- c) i criteri in applicazione dei quali vanno dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- d) il tempo utile per la dichiarazione.

Articolo 5

La dichiarazione dovrà includere dati su:

- a) l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;
- b) se del caso, le persone infortunate e la natura delle lesioni o della malattia;
- c) il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, nel caso di malattia professionale, le circostanze dell'esposizione a rischi sanitari.

III. STATISTICHE NAZIONALI

Articolo 6

Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo dovrà, in base alle dichiarazioni o ad altre informazioni disponibili, pubblicare statistiche annuali compilate in modo da rappresentare l'intero paese, relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e, quando appropriato, agli eventi pericolosi e agli infortuni durante il tragitto, nonché la loro analisi.

Articolo 7

Le statistiche dovranno essere stabilite secondo sistemi di classifica compatibili con i più recenti sistemi internazionali pertinenti instaurati sotto gli auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro o di altre organizzazioni internazionali competenti.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della Convenzione o ad ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione, comunicando la ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.

2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, questo Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il

Membro interessato sarà vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa è aperta a denuncia, in conformità al suo articolo 25, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.

2. La denuncia della Convenzione, in conformità al suo articolo 25, da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comporterà di diritto la denuncia di questo Protocollo.

3. Ogni denuncia effettuata in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.

International Labour Conference

Conférence internationale du Travail

CONVENTION 155

CONVENTION CONCERNING OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH AND THE WORKING ENVIRONMENT,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS SIXTY-SEVENTH SESSION,
GENEVA, 22 JUNE 1981

CONVENTION 155

CONVENTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ
DES TRAVAILLEURS ET LE MILIEU DE TRAVAIL,
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION,
GENÈVE, 22 JUIN 1981

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUEConvention 155CONVENTION CONCERNING OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH AND THE WORKING ENVIRONMENT

The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981,
and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety
and health and the working environment, which is the sixth item on the
agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an International
Convention,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and
eighty-one the following Convention, which may be cited as the Occupational
Safety and Health Convention, 1981:

PART I. SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1

1. This Convention applies to all branches of economic activity.

2. A Member ratifying this Convention may, after consultation at the earliest possible stage with the representative organisations of employers and workers concerned, exclude from its application, in part or in whole, particular branches of economic activity, such as maritime shipping or fishing, in respect of which special problems of a substantial nature arise.

3. Each Member which ratifies this Convention shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, any branches which may have been excluded in pursuance of paragraph 2 of this Article, giving the reasons for such exclusion and describing the measures taken to give adequate protection to workers in excluded branches, and shall indicate in subsequent reports any progress towards wider application.

Article 2

1. This Convention applies to all workers in the branches of economic activity covered.

2. A Member ratifying this Convention may, after consultation at the earliest possible stage with the representative organisations of employers and workers concerned, exclude from its application, in part or in whole, limited categories of workers in respect of which there are particular difficulties.

3. Each Member which ratifies this Convention shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, any limited categories of workers which

may have been excluded in pursuance of paragraph 2 of this Article, giving the reasons for such exclusion, and shall indicate in subsequent reports any progress towards wider application.

Article 3

For the purpose of this Convention—

- (a) the term "branches of economic activity" covers all branches in which workers are employed, including the public service;

Convention 155

CONVENTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS ET LE MILIEU DE TRAVAIL

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième
session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à
l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 2

1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article

22 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 3

Aux fins de la présente convention :

- a) l'expression « branches d'activité économique » couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique ;
- (b) the term "workers" covers all employed persons, including public employees ;
- (c) the term "workplace" covers all places where workers need to be or to go by reason of their work and which are under the direct or indirect control of the employer ;
- (d) the term "regulations" covers all provisions given force of law by the competent authority or authorities ;
- (e) the term "health", in relation to work, indicates not merely the absence of disease or infirmity ; it also includes the physical and mental elements affecting health which are directly related to safety and hygiene at work.

PART II. PRINCIPLES OF NATIONAL POLICY

Article 4

1. Each Member shall, in the light of national conditions and practice, and in consultation with the most representative organisations of employers and workers, formulate, implement and periodically review a coherent national policy on occupational safety, occupational health and the working environment.

2. The aim of the policy shall be to prevent accidents and injury to health arising out of, linked with or occurring in the course of work, by minimising, so far as is reasonably practicable, the causes of hazards inherent in the working environment.

Article 5

The policy referred to in Article 4 of this Convention shall take account of the following main spheres of action in so far as they affect occupational safety and health and the working environment :

- (a) design, testing, choice, substitution, installation, arrangement, use and maintenance of the material elements of work (workplaces, working environment, tools, machinery and equipment, chemical, physical and biological substances and agents, work processes) ;
- (b) relationships between the material elements of work and the persons who carry out or supervise the work, and adaptation of machinery, equipment, working time, organisation of work and work processes to the physical and mental capacities of the workers ;
- (c) training, including necessary further training, qualifications and motivations of persons involved, in one capacity or another, in the achievement of adequate levels of safety and health ;
- (d) communication and co-operation at the levels of the working group and the undertaking and at all other appropriate levels up to and including the national level ;
- (e) the protection of workers and their representatives from disciplinary measures as a result of actions properly taken by them in conformity with the policy referred to in Article 4 of this Convention.

Article 6

The formulation of the policy referred to in Article 4 of this Convention shall indicate the respective functions and responsibilities in respect of occupational safety and health and the working environment of public authorities, employers, workers and others, taking account both of the complementary character of such responsibilities and of national conditions and practice.

Article 7

The situation regarding occupational safety and health and the working environment shall be reviewed at appropriate intervals, either over-all or in respect

- b) le terme «travailleurs» vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;
- c) l'expression «lieu de travail» vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;
- d) le terme «prescriptions» vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;
- e) le terme «santé», en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.

PARTIE II. PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE

Article 4

1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 5

La politique mentionnée à l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:

- a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);
- b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;
- c) la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints;
- d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;
- e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

La formulation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.

Article 7

La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou of particular areas, with a view to identifying major problems, evolving effective methods for dealing with them and priorities of action, and evaluating results.

PART III. ACTION AT THE NATIONAL LEVEL

Article 8

Each Member shall, by laws or regulations or any other method consistent with national conditions and practice and in consultation with the representative organisations of employers and workers concerned, take such steps as may be necessary to give effect to Article 4 of this Convention.

Article 9

1. The enforcement of laws and regulations concerning occupational safety and health and the working environment shall be secured by an adequate and appropriate system of inspection.

2. The enforcement system shall provide for adequate penalties for violations of the laws and regulations.

Article 10

Measures shall be taken to provide guidance to employers and workers so as to help them to comply with legal obligations.

Article 11

To give effect to the policy referred to in Article 4 of this Convention, the competent authority or authorities shall ensure that the following functions are progressively carried out:

- (a) the determination, where the nature and degree of hazards so require, of conditions governing the design, construction and layout of undertakings, the commencement of their operations, major alterations affecting them and changes in their purposes, the safety of technical equipment used at work, as well as the application of procedures defined by the competent authorities;
- (b) the determination of work processes and of substances and agents the exposure to which is to be prohibited, limited or made subject to authorisation or control by the competent authority or authorities; health hazards due to the simultaneous exposure to several substances or agents shall be taken into consideration;
- (c) the establishment and application of procedures for the notification of occupational accidents and diseases, by employers and, when appropriate, insurance institutions and others directly concerned, and the production of annual statistics on occupational accidents and diseases;

EXAMINE SITUATIONS OR OCCUPATIONAL CONDITIONS WITH A VIEW TO:

- (d) the holding of inquiries, where cases of occupational accidents, occupational diseases or any other injuries to health which arise in the course of or in connection with work appear to reflect situations which are serious;
- (e) the publication, annually, of information on measures taken in pursuance of the policy referred to in Article 4 of this Convention and on occupational accidents, occupational diseases and other injuries to health which arise in the course of or in connection with work;
- (f) the introduction or extension of systems, taking into account national conditions and possibilities, to examine chemical, physical and biological agents in respect of the risk to the health of workers.

d'un examen portant sur des secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et d'évaluer les résultats.

PARTIE III. ACTION AU NIVEAU NATIONAL

Article 8

Tout Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 4 ci-dessus.

Article 9

1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.

2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.

Article 10

Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 11

Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:

- a) la détermination, là où la nature et le degré des risques l'exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités compétentes;
- b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;
- c) l'établissement et l'application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou

- personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;
 - e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;
 - f) l'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12

Measures shall be taken, in accordance with national law and practice, with a view to ensuring that those who design, manufacture, import, provide or transfer machinery, equipment or substances for occupational use-

- (a) satisfy themselves that, so far as is reasonably practicable, the machinery, equipment or substance does not entail dangers for the safety and health of those using it correctly;
- (b) make available information concerning the correct installation and use of machinery and equipment and the correct use of substances, and information on hazards of machinery and equipment and dangerous properties of chemical substances and physical and biological agents or products, as well as instructions on how known hazards are to be avoided;
- (c) undertake studies and research or otherwise keep abreast of the scientific and technical knowledge necessary to comply with subparagraphs (a) and (b) of this Article.

Article 13

A worker who has removed himself from a work situation which he has reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to his life or health shall be protected from undue consequences in accordance with national conditions and practice.

Article 14

Measures shall be taken with a view to promoting, in a manner appropriate to national conditions and practice, the inclusion of questions of occupational safety and health and the working environment at all levels of education and training, including higher technical, medical and professional education, in a manner meeting the training needs of all workers.

Article 15

1. With a view to ensuring the coherence of the policy referred to in Article 4 of this Convention and of measures for its application, each Member shall, after consultation at the earliest possible stage with the most representative organisations of employers and workers, and with other bodies as appropriate, make arrangements appropriate to national conditions and practice to ensure the necessary co-ordination between various authorities and bodies called upon to give effect to Parts II and III of this Convention.

2. Whenever circumstances so require and national conditions and practice permit, these arrangements shall include the establishment of a central body.

PART IV. ACTION AT THE LEVEL OF THE UNDERTAKING

Article 16

1. Employers shall be required to ensure that, so far as is reasonably practicable, the workplaces, machinery, equipment and processes under their control are safe and without risk to health.

2. Employers shall be required to ensure that, so far as is reasonably practicable, the chemical, physical and biological substances and agents under their control are without risk to health when the appropriate measures of protection are taken.

Article 12

Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:

- a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;
- b) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus;
- a) procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.

Article 13

Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

Article 14

Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15

1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la

pratique nationale le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.

PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Article 16

1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.

3. Employers shall be required to provide, where necessary, adequate protective clothing and protective equipment to prevent, so far as is reasonably practicable, risk of accidents or of adverse effects on health.

Article 17

Whenever two or more undertakings engage in activities simultaneously at one workplace, they shall collaborate in applying the requirements of this Convention.

Article 18

Employers shall be required to provide, where necessary, for measures to deal with emergencies and accidents, including adequate first-aid arrangements.

Article 19

There shall be arrangements at the level of the undertaking under which:-

- (a) workers, in the course of performing their work, co-operate in the fulfilment by their employer of the obligations placed upon him;
- (b) representatives of workers in the undertaking co-operate with the employer in the field of occupational safety and health;
- (c) representatives of workers in an undertaking are given adequate information on measures taken by the employer to secure occupational safety and health and may consult their representative organisations about such information provided they do not disclose commercial secrets;
- (d) workers and their representatives in the undertaking are given appropriate training in occupational safety and health;
- (e) workers or their representatives and, as the case may be, their representative organisations in an undertaking, in accordance with national law and practice, are enabled to enquire into, and are consulted by the employer on, all aspects of occupational safety and health associated with their work; for this purpose technical advisers may, by mutual agreement, be brought in from outside the undertaking;
- (f) a worker reports forthwith to his immediate supervisor any situation which he has reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to his life or health; until the employer has taken remedial action, if necessary, the employer cannot require workers to return to a work situation where there is continuing imminent and serious danger to life or health.

Article 20

Co-operation between management and workers and/or their representatives within the undertaking shall be an essential element of organisational and other measures taken in pursuance of Articles 16 to 19 of this Convention.

Article 21

Occupational safety and health measures shall not involve any expenditure for the workers.

PART V. FINAL PROVISIONS

Article 22

This Convention does not revise any international labour Conventions or Recommendations.

3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé.

Article 17

Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 18

Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

Article 19

Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles :

- a) les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur;
- b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
- c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;
- d) les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
- e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;
- f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 20

La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.

Article 21

Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.

Article 23

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 24

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 25

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 26

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 27

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with

Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 28

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 29

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides—

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 25 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au

Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents,

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle,

Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement;

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 30

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Sixty-seventh Session which was held at Geneva and declared closed the twenty-fourth day of June 1981.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twenty-fifth day of June 1981.

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres,

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 30

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-quatre juin 1981.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1981 :

*The President of the Conference,
Le Président de la Conférence,*

ALIOUNE DIAGNE

*The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,*

FRANCIS BLANCHARD

The text of the Convention as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,
Copie certifiée conforme et complète,

for the Director-General of the International Labour Office:
pour le Directeur général du Bureau international du Travail:

Protocolle 2002**PROTOCOLE RELATIF À LA CONVENTION SUR
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS, 1981**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;

Notant les dispositions de l'article 11 de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (désignée ci-après comme «la convention»), qui prévoit notamment que:

«Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 [...], l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:

[...]

c) l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

[...]

e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 [...] ainsi que sur les

accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;

Considérant le besoin de renforcer les procédures d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de déclaration, d'en identifier les causes et d'élaborer des mesures préventives;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,

adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

I. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent protocole:

- a) l'expression «accident du travail» vise tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles;
- b) l'expression «maladie professionnelle» vise toute maladie contractée à la suite d'une exposition à des facteurs de risque résultant d'une activité professionnelle;
- c) l'expression «événement dangereux» vise tout événement facilement identifiable selon la définition qu'en donne la législation nationale, qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d'atteintes à la santé chez les personnes au travail ou dans le public;
- d) l'expression «accident de trajet» vise tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenu sur le trajet direct entre le lieu de travail et:
 - i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou
 - ii) le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou
 - iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.

II. MECANISMES D'ENREGISTREMENT ET DE DECLARATION

Article 2

L'autorité compétente devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, établir et réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures aux fins de:

- a) l'enregistrement des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
- b) la déclaration des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée.

Article 3

Les prescriptions et procédures d'enregistrement devront définir:

- a) la responsabilité des employeurs:
 - i) d'enregistrer les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
 - ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d'enregistrement;
 - iii) d'assurer l'administration adéquate de ces enregistrements et leur utilisation aux fins de l'établissement de mesures préventives;
 - iv) de s'abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l'encontre d'un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
- b) les informations à enregistrer;
- c) la durée de conservation des enregistrements;
- d) les mesures visant à assurer la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l'employeur, en conformité avec la législation, la réglementation, les conditions et la pratique nationales.

Article 4

Les prescriptions et procédures de déclaration devront définir:

- a) la responsabilité des employeurs:

- i) de déclarer aux autorités compétentes ou à d'autres organismes désignés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
- ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés;
- b) lorsque cela est approprié, les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes d'assurances, les services de santé au travail, les médecins et les autres organismes directement concernés;
- c) les critères en application desquels doivent être déclarés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
- d) les délais de déclaration.

Article 5

La déclaration devra comprendre des données sur:

- a) l'entreprise, l'établissement et l'employeur;
- b) le cas échéant, les personnes lésées et la nature des lésions ou de la maladie;
- c) le lieu de travail, les circonstances de l'accident ou de l'événement dangereux et, dans le cas d'une maladie professionnelle, les circonstances de l'exposition à des dangers pour la santé.

III. STATISTIQUES NATIONALES

Article 6

Tout Membre qui ratifie le présent protocole devra, sur la base des déclarations et des autres informations disponibles, publier annuellement des statistiques, compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

Article 7

Les statistiques devront être établies selon des systèmes de classification compatibles avec les plus récents systèmes internationaux pertinents instaurés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail ou d'autres organisations internationales compétentes.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 8

1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

2. Le protocole entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. A compter de ce moment, le Membre intéressé sera lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 25, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.

2. La dénonciation de la convention, conformément à son article 25, par un Membre ayant ratifié le présent protocole entraînera de plein droit la dénonciation de ce protocole.

3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au

Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique du protocole dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-dixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 20 juin 2002.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt et unième jour de juin 2002:

The President of the Conference,

Le Président de la Conférence,

JEAN-JACQUES ELMIGER

The Director-General of the International Labour Office,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

JUAN SOMAVIA

Convenzione 187**CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro,
ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;

Riconoscendo l'estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonché la necessità di perseguire l'azione volta a ridurre tali fenomeni;

Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro così come enunciati nella sua Costituzione;

Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale;

Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l'attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;

Tenendo presente la Dichiarazione dell'ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998;

Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;

Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti;

Ricordando le conclusioni relative alle attività normative dell'ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91^a sessione (2003), in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorità a livello nazionale;

Sottolineando l'importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adottata, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

1 Traduzione italiana non ufficiale, a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

Al fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformità ai principi dell'articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
- b) l'espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l'infrastruttura che costituisce il quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
- c) l'espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorità e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché mezzi destinati a valutare i progressi;
- d) l'espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilità e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorità al principio di prevenzione.

II. OBIETTIVI

Articolo 2

1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell'ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

III. POLITICA NAZIONALE

Articolo 3

1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l'elaborazione di una politica nazionale.

2. Ogni Membro deve promuovere e far progredire, a tutti i livelli rilevanti, il diritto dei

lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3. Nell'elaborare la propria politica nazionale, ogni Membro deve promuovere, alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, principi di base quali: valutare i rischi o i pericoli riconducibili al

lavoro; combattere alla fonte i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute, che includa l'informazione, la consultazione e la formazione.

IV. SISTEMA NAZIONALE

Articolo 4

1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:

- a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- b) una o più autorità, o uno o più organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
- c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
- d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.

e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:

- f) uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- i) servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
- j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
- l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
- m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.

V. PROGRAMMA NAZIONALE

Articolo 5

1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Il programma nazionale deve:

- a) promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;

- b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
- c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
- d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
- e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre.

3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle più alte autorità nazionali che provvederanno anche al suo avvio.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 8

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

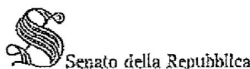
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 9 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.



Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 986

Convenzione 187**CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro,
ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;

Riconoscendo l'estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonché la necessità di perseguire l'azione volta a ridurre tali fenomeni;

Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro così come enunciati nella sua Costituzione;

Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale;

Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale
— l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l'attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;

Tenendo presente la Dichiarazione dell'ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998;

Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;

Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti;

Ricordando le conclusioni relative alle attività normative dell'ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91ª sessione (2003), in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorità a livello nazionale;

Sottolineando l'importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

1 Traduzione italiana non ufficiale, a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformità ai principi dell'articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
- b) l'espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l'infrastruttura che costituisce il quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
- c) l'espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorità e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché mezzi destinati a valutare i progressi;
- d) l'espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilità e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorità al principio di prevenzione.

II. OBIETTIVI

Articolo 2

1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell'ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

III. POLITICA NAZIONALE

Articolo 3

1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l'elaborazione di una politica nazionale.

2. Ogni Membro deve promuovere e far progredire, a tutti i livelli rilevanti, il diritto dei

lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3. Nell'elaborare la propria politica nazionale, ogni Membro deve promuovere, alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, principi di base quali: valutare i rischi o i pericoli riconducibili al

lavoro; combattere alla fonte i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute, che includa l'informazione, la consultazione e la formazione.

IV. SISTEMA NAZIONALE

Articolo 4

1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:

- a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
 - b) una o più autorità, o uno o più organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
 - c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
 - d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
- e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
- f) uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
 - g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
 - h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
 - i) servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
 - j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
 - k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
 - l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
 - m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.

V. PROGRAMMA NAZIONALE

Articolo 5

1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Il programma nazionale deve:

- a) promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;

- b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
- c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
- d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
- e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre.

3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle più alte autorità nazionali che provvederanno anche al suo avvio.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 8

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a) ~~la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto,~~ malgrado l'articolo 9 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

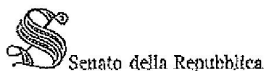
International Labour Conference Conférence internationale du Travail

CONVENTION 187

CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL
FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH,
ADOPTED BY THE CONFERENCE
AT ITS NINETY-FIFTH SESSION,
GENEVA, 15 JUNE 2006

CONVENTION 187.

CONVENTION CONCERNANT LE CADRE
PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL,
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE
À SA QUATRE-VINGT-QUINZIÈME SESSION,
GENÈVE, 15 JUIN 2006



Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 986

International Labour Conference Conférence internationale du Travail

CONVENTION 187

CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL
FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH,
ADOPTED BY THE CONFERENCE
AT ITS NINETY-FIFTH SESSION,
GENEVA, 15 JUNE 2006

CONVENTION 187

CONVENTION CONCERNANT LE CADRE
PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL,
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE
À SA QUATRE-VINGT-QUINZIÈME SESSION,
GENÈVE, 15 JUIN 2006

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUEConvention 187CONVENTION CONCERNING
THE PROMOTIONAL FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH

The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International Labour Office, and having met in its Ninety-fifth
Session on 31 May 2006,

Recognizing the global magnitude of occupational injuries, diseases
and deaths, and the need for further action to reduce them, and

Recalling that the protection of workers against sickness, disease and
injury arising out of employment is among the objectives of the
International Labour Organization as set out in its Constitution,
and

Recognizing that occupational injuries, diseases and deaths have a
negative effect on productivity and on economic and social
development, and

Noting paragraph III(g) of the Declaration of Philadelphia, which
provides that the International Labour Organization has the
solemn obligation to further among the nations of the world
programmes which will achieve adequate protection for the life
and health of workers in all occupations, and

Mindful of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work and its Follow-Up, 1998, and

Noting the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No.
155), the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981
(No. 164), and other instruments of the International Labour
Organization relevant to the promotional framework for
occupational safety and health, and

Recalling that the promotion of occupational safety and health is part
of the International Labour Organization's agenda of decent work
for all, and

Recalling the Conclusions concerning ILO standards-related activities
in the area of occupational safety and health — a global strategy,
adopted by the International Labour Conference at its 91st
Session (2003), in particular relating to ensuring that priority be
given to occupational safety and health in national agendas, and

Stressing the importance of the continuous promotion of a national

preventative safety and health culture, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to occupational safety and health, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Convention 187

CONVENTION CONCERNANT
LE CADRE PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ
ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 31 mai 2006, en sa
quatre-vingt-quinzième session;

Reconnaissant l'ampleur à l'échelle mondiale des lésions et maladies
professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité
de poursuivre l'action pour les réduire;

Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies
générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail
figure parmi les buts de l'Organisation internationale du Travail
tels qu'énoncés dans sa Constitution;

Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès
imputables au travail nuisent à la productivité et au
développement économique et social;

Notant le paragraphe III g) de la Déclaration de Philadelphie, qui
prévoit que l'Organisation internationale du Travail a l'obligation
solennelle de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes
nations du monde, de programmes propres à réaliser une
protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans
toutes les occupations;

Gardant à l'esprit la Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;

Notant la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981, et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981, et les autres instruments de l'Organisation
internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au travail;

Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est
un élément du programme de l'Organisation internationale du
Travail pour un travail décent pour tous;

Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l'OIT
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail – une
stratégie globale, adoptées par la Conférence internationale du
Travail à sa 91^e session (2003), en particulier en ce qui concerne le
but de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient
d'une priorité au niveau national;

Convenant d'adopter la convention de promotion de la sécurité et de la santé au travail

souligner l'importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fifteenth day of June of the year two thousand and six the following Convention, which may be cited as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006.

I. DEFINITIONS

Article 1

For the purpose of this Convention:

- (a) the term "national policy" refers to the national policy on occupational safety and health and the working environment developed in accordance with the principles of Article 4 of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155);
- (b) the term "national system for occupational safety and health" or "national system" refers to the infrastructure which provides the main framework for implementing the national policy and national programmes on occupational safety and health;
- (c) the term "national programme on occupational safety and health" or "national programme" refers to any national programme that includes objectives to be achieved in a predetermined time frame, priorities and means of action formulated to improve occupational safety and health, and means to assess progress;
- (d) the term "a national preventative safety and health culture" refers to a culture in which the right to a safe and healthy working environment is respected at all levels, where government, employers and workers actively participate in securing a safe and healthy working environment through a system of defined rights, responsibilities and duties; and where the principle of prevention is accorded the highest priority.

II. OBJECTIVE

Article 2

1. Each Member which ratifies this Convention shall promote continuous improvement of occupational safety and health to prevent occupational injuries, diseases and deaths, by the development, in consultation with the most representative organizations of employers and

...with the most representative organizations of employers and workers, of a national policy, national system and national programme.

2. Each Member shall take active steps towards achieving progressively a safe and healthy working environment through a national system and national programmes on occupational safety and health by

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

I. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins de la présente convention:

- a) l'expression «politique nationale» désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l'article 4 de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;
- b) l'expression «système national de sécurité et de santé au travail» ou «système national» désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en œuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail;
- c) l'expression «programme national de sécurité et de santé au travail» ou «programme national» désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les progrès;
- d) l'expression «culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé» désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité.

II. OBJECTIF

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par

le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique nationale, d'un système national et d'un programme national.

2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en

taking into account the principles set out in instruments of the International Labour Organization (ILO) relevant to the promotional framework for occupational safety and health.

3. Each Member, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, shall periodically consider what measures could be taken to ratify relevant occupational safety and health Conventions of the ILO.

III. NATIONAL POLICY

Article 3

1. Each Member shall promote a safe and healthy working environment by formulating a national policy.

2. Each Member shall promote and advance, at all relevant levels, the right of workers to a safe and healthy working environment.

3. In formulating its national policy, each Member, in light of national conditions and practice and in consultation with the most representative organizations of employers and workers, shall promote basic principles such as assessing occupational risks or hazards; combating occupational risks or hazards at source; and developing a national preventative safety and health culture that includes information, consultation and training.

IV. NATIONAL SYSTEM

Article 4

1. Each Member shall establish, maintain, progressively develop and periodically review a national system for occupational safety and health, in consultation with the most representative organizations of employers and workers.

2. The national system for occupational safety and health shall include among others:

(a) ...

- (a) laws and regulations, collective agreements where appropriate, and any other relevant instruments on occupational safety and health;
- (b) an authority or body, or authorities or bodies, responsible for occupational safety and health, designated in accordance with national law and practice;
- (c) mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including systems of inspection; and

tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.

III. POLITIQUE NATIONALE

Article 3

1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.

2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.

3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, la consultation et la formation.

IV. SYSTÈME NATIONAL

Article 4

1. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres:

- a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail;
- b) une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales;
- c) des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d'inspection;

- (d) arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between management, workers and their representatives as an essential element of workplace-related prevention measures.

3. The national system for occupational safety and health shall include, where appropriate:

- (a) a national tripartite advisory body, or bodies, addressing occupational safety and health issues;
- (b) information and advisory services on occupational safety and health;
- (c) the provision of occupational safety and health training;
- (d) occupational health services in accordance with national law and practice;
- (e) research on occupational safety and health;
- (f) a mechanism for the collection and analysis of data on occupational injuries and diseases, taking into account relevant ILO instruments;
- (g) provisions for collaboration with relevant insurance or social security schemes covering occupational injuries and diseases; and
- (h) support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and health conditions in micro-enterprises, in small and medium-sized enterprises and in the informal economy.

V. NATIONAL PROGRAMME

Article 5

1. Each Member shall formulate, implement, monitor, evaluate and periodically review a national programme on occupational safety and health in consultation with the most representative organizations of employers and workers.

2. The national programme shall:

- (a) promote the development of a national preventative safety and health culture;

- (b) contribute to the protection of workers by eliminating or minimizing, so far as is reasonably practicable, work-related hazards and risks, in accordance with national law and practice, in order to prevent occupational injuries, diseases and deaths and promote safety and health in the workplace;
 - (c) be formulated and reviewed on the basis of analysis of the national situation regarding occupational safety and health, including analysis of the national system for occupational safety and health;
 - d) des mesures pour promouvoir, au niveau de l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail.
3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s'il y a lieu:
- a) un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;
 - b) des services d'information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;
 - c) l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail;
 - d) des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;
 - e) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;
 - f) un mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l'OIT;
 - g) des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;
 - h) des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle,

V. PROGRAMME NATIONAL

Article 5

1. Tout Membre doit élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Le programme national doit:

- a) promouvoir le développement d'une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;

- b) contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail;
- c) être élaboré et réexaminé sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail;

- (d) include objectives, targets and indicators of progress; and
- (e) be supported, where possible, by other complementary national programmes and plans which will assist in achieving progressively a safe and healthy working environment.

3. The national programme shall be widely publicized and, to the extent possible, endorsed and launched by the highest national authorities.

VI. FINAL PROVISIONS

Article 6

This Convention does not revise any international labour Conventions or Recommendations.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification is registered.

Article 9

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after

the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

- d) comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès;
- e) être soutenu, si possible, par d'autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l'objectif d'un milieu de travail sûr et salubre.

3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 6

La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

Article 8

1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer

à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been registered.

Article 12

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision.

Article 13

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement:

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, notwithstanding l'article 9 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Ninety-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the sixteenth day of June 2006.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this sixteenth day of June 2006.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-quinzième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le seizième jour de juin 2006.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seizième jour de juin 2006:

The President of the Conference,

Le Président de la Conférence,

ČESTMÍR ŠAJDA

The Director-General of the International Labour Office,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

JUAN SOMAVIA

